

Legge regionale 22 maggio 1986 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.

Art. 7

Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui al precedente articolo 6, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato per ciascuna qualifica funzionale delle seguenti unità:

agente tecnico	n. 2
coadiutore	n. 10
segretario	n. 11
consigliere	n. 7
funzionario	n. 2
dirigente	n. 3
Totale	n. 35